

## **DELIBERA N.109/09/CSP**

**Esposto dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro nei confronti della società R.t.i Reti Televisive Italiane S.p.a. (Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", "Retequattro", "Italia 1") per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 giugno 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTO l'esposto dell'Onorevole Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario Nazionale dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, presente alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pervenuto in data 29 maggio 2009 (prot. n. 0042475), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto sin dall'inizio della campagna elettorale si rileva una presenza assai esigua del soggetto politico esponente negli spazi informativi delle emittenti Canale 5, Rete 4 e Italia 1, con l'attribuzione di un tempo preponderante di antenna e di parola concesso alle forze di Governo attraverso esponenti delle istituzioni e riservando la maggior parte del tempo non da questi occupato al Popolo della Libertà ed al Partito Democratico;

VISTA la nota in data 29 maggio 2009 (prot. n. 0042559) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.a., le relative controdeduzioni in merito all'esposto pervenuto, ai sensi del'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.a. pervenuta in data 1° giugno 2009 (prot. n. 0042920), nella quale la concessionaria ha rilevato, in particolare, che:

- in via preliminare, la segnalazione è inammissibile per assoluta genericità, non facendo riferimento a fatti specifici, ma lamentando in modo affatto generale che sin dall'inizio della campagna elettorale avrebbe beneficiato di una presenza assai esigua in tutti gli spazi informativi delle emittenti nazionali, comprese quelle di Rti;
- la segnalazione contiene, quale unico elemento in fatto, un generico rinvio ai dati del monitoraggio dell'Autorità, pubblicati sul sito web: si tratta di fatti che costituiscono già oggetto della delibera n. 85/09/CSP, rispetto alla quale un'ulteriore deliberazione relativa al soggetto segnalante risulterebbe una mera duplicazione;
- inoltre, va eccepita l'inammissibilità della segnalazione per tardività, in quanto l'art. 10 della legge n. 28 del 2000 prevede che la segnalazione di violazioni della medesima legge e delle relative disposizioni di attuazione debba aver luogo, ad opera del soggetto politico interessato, entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto;
- in ogni caso, la tardività della segnalazione non potrebbe essere sanata da un'iniziativa ufficiosa, a pena di svuotare di ogni contenuto l'espressa previsione della perentorietà del termine di cui all'articolo 10, comma 1, legge n. 28 del 2000, la cui ratio è quella di contemperare le esigenze dei soggetti politici con quelle delle emittenti inerenti alla formazione del proprio palinsesto, imponendo tempi procedurali assai ristretti e prevedendo tempi parimenti compressi per la stessa deliberazione del provvedimento conclusivo;
- la segnalazione appare altresì improcedibile in quanto non inviata preventivamente a R.T.I. ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b) della legge del 22 febbraio 200 e dell'art. 26, comma 4 della delibera n.57/09/CSP;
- nel merito la segnalazione è priva di fondamento, in quanto la lista esponente ha usufruito di tempi di parola all'interno dei telegiornali nel periodo 30 aprile – 27 maggio 2009, con i seguenti tempi di parola: Tg5 (24'20" – 3.93% del totale), Tg4 (7'04" – 2.48% del totale); Studio Aperto (5'32" – 7.14% del totale);
- nei giorni compresi tra il 29 e il 31 maggio 2009 al soggetto politico segnalante sono stati attribuiti i seguenti tempi di parola nel Tg5 del 29 maggio 2009, ore 20.00 (15"), del 30 maggio seguente, ore 8.00 (15") e ore 20.00 (14") e del 31 maggio, ore 20.00 (8"); nel Tg4 del 28 maggio 2009, rassegna stampa delle ore 2.00 (40"), del 29 maggio seguente, rassegna stampa delle ore 1.44 (30") e del 30 maggio, edizione speciale delle ore 19.30 (1'10"); quanto a Studio Aperto non sono ancora disponibili i relativi dati;

- i tempi assegnati sono del tutto compatibili con l'attuale rappresentatività del soggetto politico segnalante e delle altre forze politiche;
- per quanto concerne le trasmissioni di approfondimento, in data 27 maggio 2009 è stato ospitato l'onorevole Pier Ferdinando Casini nel programma "Matrix", nell'ambito di una puntata dedicata al confronto tra esponenti dei diversi soggetti politici candidati alle prossime elezioni europee, cui hanno preso parte anche l'onorevole Antonio Di Pietro e l'onorevole Roberto Castelli; inoltre, lo stesso onorevole Casini è stato invitato a rilasciare un'intervista telefonica nell'ambito dello spazio dedicato all'approfondimento politico dal programma "Mattino 5" – "Panorama del giorno" del 28 maggio seguente, ma non si è reso reperibile per l'appuntamento telefonico concordato;
- per quanto riguarda i programmi di comunicazione politica, il soggetto segnalante ha beneficiato degli spazi previsti dalle norme applicabili, secondo quanto comunicato all'Autorità;
- i dati riportati debbono essere valutati, ad avviso della società Rti, alla luce del principio più volte ribadito dall'Autorità, da ultimo nell'atto di diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP, notificato il 26 maggio 2009, secondo cui il criterio della parità di trattamento va temperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e non deve essere interpretato come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi, applicabile, invece, nella comunicazione politica;
- tale assunto vale a maggior ragione per i telegiornali, la cui funzione è quella di informare sull'attualità;
- non si può, altresì, non osservare che la somiglianza tra l'informazione e la comunicazione politica, ambiti di manifestazione del pensiero che, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2002, sono sottoposti a differenti statuti costituzionali, non può che essere incentivata da un orientamento regolatorio che tende ad imporre all'informazione, compresi i telegiornali, l'attribuzione di spazi ai soggetti politici a prescindere da ogni correlazione con l'attualità;
- ciò comporta che il rispetto del principio di parità di trattamento, nei programmi di informazione ed approfondimento informativo, debba essere valutato alla luce non di un criterio di parità aritmetica dei tempi attribuiti a ciascuno, che condurrebbe ad azzerare l'autonomia dell'mittente e a vanificare la chiara distinzione normativa tra comunicazione politica da un lato ed informazione dall'altro, bensì in applicazione di un criterio di attualità ed adeguatezza dell'informazione sulle posizioni di ciascuna forza politica, anche alla luce della rappresentatività e delle vicende presenti e passate della stessa e dunque, in altri termini, dell'interesse pubblico delle notizie inerenti a ciascun soggetto politico;
- il soggetto politico segnalante lamenta un tempo preponderante di antenna e di parola concesso alle forze di governo attraverso esponenti delle istituzioni;
- il tema dell'informazione sull'attività del Governo è stato toccato dalla citata delibera n. 85/09/CSP, secondo la quale "la presenza del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del Governo, qualora candidati alle elezioni, deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate all'attività dell'esecutivo, le

- quali non costituiscano una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale;
- in altri termini, l'informazione sull'attività istituzionale del Governo non può essere assoggettata ad un parametro quantitativo, ma è soggetta, oltre che, come è ovvio, al divieto di propaganda elettorale dissimulata, al discrimine tra tale attività e le prese di posizione di contenuto meramente politico compiute dai membri dell'Esecutivo candidati alle elezioni europee;
  - infine, con la citata delibera n. 85/09/CSP l'Autorità ha già rivolto a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private una diffida al riequilibrio, nei quindici giorni precedenti alle elezioni, dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, per cui un ulteriore provvedimento parrebbe non necessario allo scopo di assicurare anche al segnalante adeguati tempi di parola nei programmi di informazione di Rti;

RITENUTO, quanto all'eccezione di natura formale sull'inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità, che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettua il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni dei telegiornali "Tg5", "Tg4" e "Studio Aperto" risulta che nel periodo 3 aprile - 31 maggio 2009, sono stati rilevati i seguenti tempi del soggetto segnalante:

Tg5: tempo di antenna di un'ora e diciannove minuti pari all'8,01% del tempo di antenna totale dei soggetti politici, di cui cinquantasette minuti e trentadue secondi di tempo di parola pari al 7,75% del tempo totale di tutti i soggetti politici;

Tg4: tempo di antenna di diciotto minuti e trentasei secondi pari al 5,34% del tempo di antenna totale dei soggetti politici, di cui dodici minuti e quarantadue secondi di tempo di parola pari al 4,86% del tempo totale di tutti i soggetti politici;

Studio Aperto: tempo di antenna di dieci minuti e quarantacinque secondi pari al 9,16% del tempo di antenna totale dei soggetti politici, di cui sei minuti e quaranta secondi di tempo di parola pari al 7,70% del tempo totale di tutti i soggetti politici.

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente ai programmi di approfondimento riconducibili alle testate

Mediaset, Tg4, Tg5, Studio Aperto e VideoNews risulta che nel periodo 3 aprile - 31 maggio 2009 il soggetto segnalante ha fruito di un tempo di trentasette minuti e ventinove secondi pari al 7,01% del tempo totale di tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento e i notiziari ricondotti alle responsabilità delle testate giornalistiche, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo e nei notiziari relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, propriamente, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, secondo quanto rilevato dall'Autorità nella delibera n. 73/08/CSP;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009, concernente le emittenti televisive private, è dettata, dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale prevede che *“ nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalla emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche”*;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche nel periodo considerato e complessivamente esaminando i programmi dell'area dell'informazione, non si rileva una specifica sottopresenza del soggetto esponente, salvo il problema della sottorappresentazione di alcuni partiti rispetto ai due maggiori, che ha formato oggetto di separato provvedimento adottato in data odierna;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

**DELIBERA**

1. L'archiviazione degli atti rispetto alle presunte violazioni

Roma, 3 giugno 2009

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola